



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

---

Servizio Segreteria Generale  
Ufficio Segreteria del Sindaco  
Ordinanza n. 224  
Prot. n. 41887 del 28 maggio 2020

**Oggetto:** Misure di prevenzione, controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da CORONAVIRUS COVID – 19 sull'intero territorio del Comune di Civitavecchia – Revoca dell'Ordinanza 206 del 21.05.2020 – Istituzione del divieto di vendita o cessione a terzi di bevande, anche alcoliche, dalle 23,00 alle 7,00 fino al 15.09.2020, autorizzando la somministrazione esclusivamente all'interno dei locali o dei relativi spazi esterni autorizzati seduti al tavolo, con divieto di assembramenti o stazionamenti di fronte ai locali.

## IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9, dell'11 e del 23 marzo 2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Visto il DPCM del 22.03.2020 con il quale tra l'altro è stata disposta la chiusura delle attività produttive ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Viste le modifiche apportate al DPCM del 22.03.2020 dal DPCM del 25.03.2020 che ha tra l'altro modificato l'elenco delle attività consentite;

Visto il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 che proroga la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020;

Visto il DPCM del 10.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11, 22 e 25 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020, alla data del 3 maggio 2020;

Visto il DPCM del 26.04.2020 che, all'art.1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, stabilisce quali siano le attività consentite;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere da 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Visto il DPCM del 17 maggio 2020 che ha sostituito le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. Z00042 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO che, tutte le specifiche condizioni stabilite negli atti di indirizzo di cui sopra, dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti corretti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

Vista la nota del 26.05.2020 della Questura di Roma - Commissariato di P.S. Distaccato Civitavecchia, a firma del Dirigente, con la quale in particolare si invita a limitare la vendita con asporto dalle ore 23.00 e la somministrazione solo a coloro che hanno i posti a sedere come prevede l'ordinanza regionale del 19.05.2020;

Vista l'ordinanza della Regione Lazio n. Z00043 del 27 maggio 2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 68 del 28 maggio 2020;

CONSIDERATO tutto quanto sopra premesso, e la sperimentalià dell'Ordinanza sindacale 206/2020 del 21 maggio 2020

## **ORDINA**

La revoca dell'Ordinanza sindacale n. 206 del 21.05.2020;

**Di indossare la mascherina qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone.**

**Ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, circoli associazioni con somministrazione di alimenti e bevande che operano nel Comune di Civitavecchia il divieto di vendere o cedere a terzi a qualsiasi titolo bevande, anche alcoliche da asporto dalle ore 23,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.**

**Agli stessi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all'interno dei propri locali o dei relativi spazi esterni autorizzati e solo nei posti a sedere con consumazione al tavolo, nel rispetto delle norme sopra richiamate ed in particolare dell'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00043 del 27.05.2020 che impone le prescrizioni per il contenimento per il contagio da Covid 19, comprensiva di allegati per ogni singola attività.**

I proprietari/gestori dei locali dovranno provvedere:

- a far rispettare la capienza massima di persone all'interno dei locali e delle aree esterne autorizzate, evitando assembramenti di fronte e nelle immediate vicinanze del proprio esercizio, **soprattutto nel caso in cui tra lo stesso e l'occupazione esterna autorizzata vi sia un'area riservata al transito pedonale e all'eventuale transito dei mezzi in emergenza (autoambulanze, vigili del Fuoco e delle forze di Polizia) che andrà garantita nella misura di 3,5 metri di larghezza.**

#### **RACCOMANDA**

- **Il rispetto dell'ordinanza sindacale n. 49 del 7 febbraio 2020 nelle parti non modificate con la presente Ordinanza.**
- Alle Forze dell'Ordine e di Polizia Locale presenti sul territorio, viste le disposizioni dei Decreti sopra citati ed in particolare l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 che proroga la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020 e successive proroghe disposte dalla normativa vigente, di controllare ed in ogni caso in via generale il rispetto del c.d criterio di distanza droplet (almeno mt 1,00), allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del COVID-19 anche adottando appositi accordi volti ad operare in sinergia le une con le altre;

#### **AVVERTE**

Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate in termine di estensione di area interessata e di orario, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali;

#### **DISPONE LA TRASMISSIONE**

Prefetto di Roma, Casa circondariale di Civitavecchia, Direzione Protezione civile, Ufficio Commercio del Comune, ASL RM/4, Azienda Ospedaliera, Vigili del Fuoco di Civitavecchia, Protezione civile di Civitavecchia, Associazioni di rappresentanza degli esercizi commerciali, Ufficio Stampa del Comune per la dovuta informazione alla cittadinanza e alle testate giornalistiche, ivi comprese quelle on line.

Alle elencate Forze di Polizia cittadine per i controlli di competenza: Polizia Locale, Commissariato di PS, Stazione Principale dei Carabinieri, Stazione Porto dei Carabinieri, Carabinieri Forestali, Compagnia GDF, Compagnia ROAN della GDF, Polizia di Frontiera, Polizia Polfer stazione di Civitavecchia, sottosezione Polizia Stradale, Polizia Locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale.

### **RENDE NOTO CHE**

che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 *"Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00"*;

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Primo Dirigente Dott. Ivano Berti, Dirigente Comandante del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia;

**La presente ordinanza entra in vigore il giorno 29 maggio 2020 fino al 15 settembre del corrente anno.**

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco  
*Avv. Ernesto Tedesco*